

REGOLAMENTO (CEE) N. 559/80 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1980****che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),

considerando che gli acquisti all'intervento sono stati sospesi con regolamento (CEE) n. 2977/79⁽³⁾, della Commissione;

considerando che, all'atto delle constatazioni del 21 e 28 febbraio 1980, i prezzi di mercato dei « Boeufs » sono nuovamente scesi in Francia ad un prezzo infe-

riore al livello massimo di acquisto stabilito per questa qualità; che occorre ripristinare per questa qualità gli acquisti all'intervento in conformità dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CEE) 1274/79⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 10 marzo 1980 vengono ripristinati gli acquisti da parte dell'organismo d'intervento francese per la seguente qualità: « Boeufs 0 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 15.